



La responsabilità del veterinario nella compravendita di cavalli

Nel quadro delle transazioni commerciali che hanno ad oggetto i cavalli, il medico veterinario viene incaricato dal proprio cliente, di regola l'acquirente, di effettuare un esame, la cd. **visita di compravendita**, sul cavallo proposto dal venditore.

Nel clima attuale delle relazioni umane, sia professionali che personali, la visita di compravendita del cavallo pone spesso non pochi problemi.

Sebbene di regola il veterinario venga incaricato dall'acquirente di esaminare il cavallo, anche il venditore può usufruire dell'intervento di un veterinario, per esempio, per realizzare un *dossier* medico del cavallo che sia precedente alla messa in vendita. Tuttavia l'interpretazione del *dossier* presentato dal venditore rimane di competenza e sotto la responsabilità del veterinario dell'acquirente.

Nella valutazione dello stato di salute del cavallo verranno ricercati i difetti del cavallo che pregiudichino o semplicemente limitino l'utilizzo naturale del cavallo o che ne diminuiscano il valore. Tali difetti possono essere di natura clinica (difetti degli arti, difetti di respirazione, cecità, malattie in atto o loro conseguenze..) o comportamentale, i cosiddetti "vizi d'animo" (ticchio aerofagico, ballo dell'orso..).

La missione del veterinario è circoscritta entro i limiti tecnici e finanziari dettati dall'acquirente, ben informato sui tipi di esami possibili e sui loro vantaggi. Il ruolo del veterinario consiste nell'offrire un parere medico sullo stato di salute del cavallo ed eventualmente una previsione sulle potenzialità e capacità del cavallo ad essere utilizzato, in funzione del suo stato di salute e degli obiettivi del mandante.

Il tipo di relazione ed il carattere del contratto che andranno a delineare il contenuto della visita di compravendita, dipendono da un certo numero di aspetti:

- l'acquirente (come del resto il venditore) è un professionista o un amatore?
- quali sono i suoi limiti finanziari?
- a quale utilizzo è destinato il cavallo?

In questa fase potrebbe essere prudente per il veterinario assicurarsi sull'identità delle parti e degli eventuali intermediari coinvolti.

Alla luce del codice civile e del codice deontologico si possono classificare le obbligazioni del

veterinario in più rubriche:

- 1) **obbligazione di mezzi.** Il veterinario non è un indovino e non gli si può chiedere di garantire sulla qualità futura del cavallo. Il suo scopo è quello di fotografare lo stato di salute del cavallo al momento della visita e fornire al proprio cliente le informazioni utili che gli permetteranno di prendere una decisione consapevole, se acquistare o meno il cavallo, ed, eventualmente, lo aiuteranno a negoziare il prezzo.
- 2) **Obbligazione di informare.** Anche in ragione dell'attuale giurisprudenza che tende a circoscrivere le azioni vittoriose solo alle ipotesi di sussistenza di un vizio redibitorio, conviene, all'occorrenza, spronare l'acquirente a far realizzare sul cavallo anche ulteriori esami complementari per minimizzare al massimo i rischi e mettere in evidenza o scartare quei vizi nascosti che non siano però tali da integrare la nozione di vizio redibitorio.
- 3) **Obbligazioni di sicurezza.** Il medico veterinario ha altresì un'obbligazione di sicurezza nei confronti del cavallo affidato alle sue cure. Egli deve disporre di strumenti conformi alle norme di sicurezza, se queste esistono, o, in ogni caso, conformi agli usi ed in buono stato di funzionamento.

A seguito del buon esito della visita di compravendita e del successivo acquisto, il cavallo potrebbe rivelare problemi non visti, o sopravvenuti, al giorno della visita ovvero non possedere le qualità e le competenze sperate.

In questi casi potrebbe succedere che

- l'eventuale intermediario non sia più presente
- l'acquirente non voglia tenere il cavallo
- il venditore non voglia riprenderlo con sé

ma il veterinario è sempre presente ed, in generale, potrebbe anche essere l'unico professionista assicurato.

Di più, se non esiste fra le parti alcun contratto scritto di vendita, l'unico documento consultabile rimarrà la perizia o il rapporto redatto dal veterinario. Ed allora è a lui che, inevitabilmente, si ritornerà: perché non ha fatto quell'esame complementare che avrebbe permesso di mettere in evidenza la ragione del litigio? Perché ha fatto quell'esame al posto di un altro? Perché ha interpretato le lastre in quel modo?

Cosa potrebbe succedere invece se il veterinario, all'esito della visita di compravendita, sconsigli al proprio cliente la conclusione del contratto di vendita di un cavallo che si riveli poi atleta vittorioso a beneficio di un successivo e diverso acquirente? Il primo acquirente, troppo prudentemente consigliato, potrebbe considerarsi danneggiato per non aver concluso la transazione e potrebbe quindi cercare di rifarsi sul proprio veterinario.